

TITOLO I Principi fondamentali

Art. 1

La Consulta è un organismo istituzionale apartitico di rappresentanza giovanile del Comune di Ortona che si ispira alla "Carta europea della partecipazione alla vita comunale".

Essa è un organo consultivo del Consiglio comunale, al quale presenta proposte di deliberazione e pareri su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio comunale stesso. La Consulta: propone azioni tese a prevenire ed interpretare situazioni di disagio giovanile; promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani; organizza dibattiti, ricerche ed incontri; favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le Istituzioni locali; si rapporta con i gruppi informali; promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e delle altre regioni; si raccorda con le istituzioni di ogni livello per realizzare i propri progetti e le proprie finalità; può raccogliere informazioni nel settore di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, scambi culturali con l'estero, programmi europei, ambiente, vacanze e turismo) con ricerche autonome avvalendosi anche dei dati disponibili presso il Comune di Ortona; esprime parere in merito a progetti predisposti dal Comune e può collaborare con i suoi Servizi nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune.

Art. 2

Possono entrare a far parte della Consulta tutti i giovani comunitari ed extracomunitari con età compresa tra 16 e 30 anni residenti nel territorio comunale della Città di Ortona. Sono membri di diritto della consulta i rappresentanti di Istituto delle Scuole Medie Superiori presenti nel territorio comunale di Ortona.

Art. 3

La Consulta garantisce la presenza attiva, propositiva, incisiva di tutti i giovani nel processo di cambiamento della Città di Ortona. Essa si ispira ai principi di solidarietà orizzontale fra i gruppi di pari e fra gli individui, di integrazione e di giustizia sociale. Lo sviluppo del benessere giovanile è fine principale delle azioni e delle iniziative intraprese dalla Consulta.

TITOLO II Ordinamento della Consulta

Art. 4 Istituzione e sede

La Consulta ha sede legale presso il Municipio della Città di Ortona ed opera nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 Autonomia e finalità

La Consulta è auto-gestita dai giovani, persegue le proprie finalità, i propri progetti e le proprie

attività in maniera libera ed indipendente, ma coerente con i propri principi. Ha il compito di garantire il più ampio confronto fra i giovani, ottimizzando ed integrando le attività, favorendo la comunicazione, creando e migliorando gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni d'incontro e di scambio, valorizzando il tempo libero e potenziando l'offerta del Comune, promuovendo cittadinanza attiva, cooptando vari gruppi d'interesse, responsabilizzando al senso civico e alla partecipazione condivisa. Allo scopo di renderla autonoma è fatto esplicito divieto di utilizzo degli spazi a fini partitici.

Art. 6 Organi della Consulta

La Consulta opera attraverso il suo organo principale, il Consiglio della Consulta, che al suo interno elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 7 Il Consiglio della Consulta

Il Consiglio della Consulta è composto da tutti i giovani residenti a Ortona con età compresa tra i 16 ed i 30 anni che abbiano presentato al Protocollo del Comune, tramite apposito modulo messo a disposizione dalla Consulta stessa, richiesta di iscrizione indirizzata al Segretario della Consulta Giovanile. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione, si acquisisce il diritto di voto all'interno del Consiglio della Consulta. In fase di prima istituzione della Consulta, entreranno a far parte della Consulta come membri effettivi con diritto di voto tutti i sottoscrittori della proposta di Deliberazione istitutiva della Consulta, cui sarà allegato il presente Statuto, nonché i rappresentanti di Istituto delle Scuole Medie Superiori presenti nel territorio comunale. Il primo consiglio della Consulta verrà convocato dal membro più anziano nella prima data utile successiva all'esecutività della Delibera di Approvazione. Qualora il membro più anziano dovesse rifiutare l'incarico, si proseguirà in ordine di anzianità fino al primo che deciderà di accettare. Nel primo consiglio verrà stabilita la data di elezione delle cariche elettive (Presidente e Segretario) in un giorno compreso tra i 75 ed i 90 giorni successivi alla data di insediamento della Consulta, in modo tale da lasciare aperta una finestra di almeno trenta giorni per tutti coloro che volessero entrare a far parte della Consulta sin dalla prima elezione dell'esecutivo, pur non essendo membri firmatari. Chi entra a far parte del Consiglio della Consulta, a compiuti 30 anni conserva i diritti fino al giorno del compimento del 32esimo anno di età, momento in cui sarà automaticamente dichiarato decaduto dalla Consulta. Ogni membro del Consiglio della Consulta decade dopo tre assenze consecutive non giustificate, ossia non preventivamente comunicate a Presidente, Vicepresidente, Segretario e può nuovamente inoltrare domanda di iscrizione dopo un anno dalla dichiarata decadenza. Il Consiglio si riunisce almeno con cadenza bimestrale e, qualora ve ne fosse necessità, si ricorre ad una sessione straordinaria richiesta da 1/5 degli iscritti al Consiglio della Consulta o dal Presidente del Consiglio della Consulta. In sede di Consiglio, il Presidente del Consiglio della Consulta presenta ai componenti del Consiglio i progetti e le attività della Consulta stessa. Ogni proposta è dibattuta, messa al voto ed è approvata se ottiene la maggioranza

assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio della Consulta elegge il Presidente della Consulta ed il Segretario; dispone la formazione di commissioni di lavoro su apposite tematiche e ne elegge i membri. Tutto quanto approvato dal Consiglio, è materia di realizzazione. Su richiesta di uno o più componenti del Consiglio della Consulta, possono essere invitati alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che possono portare uno specifico contributo alle iniziative programmate o alla soluzione di problemi inerenti la stessa, a titolo gratuito.

Art. 8 Il Presidente della Consulta Giovanile .

Il Presidente cura le funzionalità amministrative e ha funzione di rappresentanza negli incontri con le Istituzioni, con gli Enti pubblici, privati e con le associazioni presenti sul territorio. Egli non ha potere decisionale e rappresenta i giovani della Consulta. Il Presidente deve attuare un'azione propulsiva nei confronti della Consulta. Il suo mandato è di due anni, rinnovabile una sola volta. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o di violazione dello Statuto, il Presidente può essere sfiduciato dai due terzi dei componenti il Consiglio della Consulta. Al fine di preservare l'autonomia del Consiglio della Consulta da possibili condizionamenti e orientamenti di parte, il ruolo di Presidente della Consulta è incompatibile con cariche di dirigenza all'interno di partiti, movimenti e associazioni riconducibili a partiti o con incarichi istituzionali.

Art. 9 Il Vicepresidente

È nominato dal Presidente nella stessa seduta del Consiglio in cui è previsto il suo insediamento. Egli ha il compito di convocare il Consiglio della Consulta, assolve alla funzione di moderatore, dando cronologicamente lettura dei punti all'O.d.G. e accogliendo, per prenotazione, le interrogazioni e gli interventi vari dei consiglieri. Nelle assemblee, egli cura particolarmente l'aspetto procedurale, collaborando strettamente con il Segretario, nella stesura finale del verbale controfirmato da Presidente e Segretario. Il Vicepresidente sostituisce in tutte le mansioni il Presidente del Consiglio della Consulta in caso di sua assenza. Rimane in carica fino a nuove elezioni per un massimo di due mandati della durata di due anni ciascuno. In caso di violazione dello Statuto, il Vicepresidente può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Consulta. Al fine di preservare l'autonomia del Consiglio della Consulta da possibili condizionamenti e orientamenti di parte, il ruolo di Vicepresidente della Consulta è incompatibile con cariche di dirigenza all'interno di partiti, movimenti e associazioni riconducibili a partiti o con incarichi istituzionali.

Art. 10 Il Segretario.

Il Segretario ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio della Consulta al fine di redigerne il verbale. Deve altresì registrare ed archiviare gli atti relativi ai lavori di tutto il Consiglio

della Consulta. Si rapporta, inoltre, con il dirigente del Settore competente per gli atti autorizzativi necessari agli impegni di spesa e provvede alla redazione di un Rendiconto di spesa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Consulta. Provvede all'archiviazione dei documenti e di qualsiasi tipo di informazione che possa essere d'interesse comune. Il suo mandato è di due anni, rinnovabile una sola volta, ma rimane in carica fino alla conclusione delle nuove elezioni, delle quali redige apposito verbale. In caso di violazione dello Statuto, può essere sfiduciato dai due terzi dei componenti il Consiglio della Consulta. Al fine di preservare l'autonomia del Consiglio della Consulta da possibili condizionamenti e orientamenti di parte, il ruolo di Segretario è incompatibile con cariche di dirigenza all'interno di partiti, movimenti e associazioni riconducibili a partiti o con incarichi istituzionali. In caso di sua legittima assenza o impedimento il Presidente individua un membro del Consiglio per la redazione del verbale.

Art.11 I gruppi di lavoro

Il Consiglio della Consulta può insediare gruppi di lavoro i quali, al loro interno, eleggono un Coordinatore con il compito di coordinare i lavori al fine di conseguire l'obiettivo prefissato. Il gruppo di lavoro dà un parere su singoli provvedimenti senza alcun vincolo per le decisioni del Consiglio della Consulta. Ogni componente può presentare progetti di sua iniziativa e sottoporre problematiche al vaglio del gruppo di lavoro. È facoltà del coordinatore avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di un esperto per l'approfondimento di particolari problematiche.

Art. 12 Modalità di votazione e di elezione

1) Per le votazioni finalizzate all'elezione del Presidente della Consulta e del Segretario, hanno diritto di voto, e possono essere candidati, tutti i membri del Consiglio della Consulta. Non sono ritenuti validi voti espressi per delega. Ogni membro può esprimere segretamente, su schede diverse, una preferenza per il Presidente della Consulta e una per il Segretario. Vengono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti nel primo turno di votazioni, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti nel primo turno. Per la carica di Presidente, l'elezione avviene a seguito della presentazione di un programma che deve essere esposto al Consiglio della Consulta e realizzabile durante il suo mandato. Il Segretario uscente redige apposito verbale, nel quale devono essere indicati i risultati delle votazioni.

2) I progetti e le attività devono essere approvati dal Consiglio della Consulta. Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio. In via preliminare il Presidente illustra al Consiglio le particolarità, le modalità di svolgimento e le finalità di ogni singolo progetto. Al termine, i componenti del Consiglio potranno porre domande inerenti al progetto e proporre emendamenti, che, di volta in volta, dovranno essere approvati, per alzata di mano, dalla maggioranza dei presenti. Si passa poi alla votazione per alzata di mano della proposta definitiva. Affinché siano approvate, le proposte

dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ritenuti validi voti espressi per delega. Se il progetto viene respinto può essere rivisto o definitivamente archiviato. Quanto deliberato in merito dal Consiglio viene inoltrato dal Presidente ai gruppi di lavoro competenti. Il verbale, redatto in duplice copia dal Segretario e controfirmato dal Presidente, è il documento ufficiale per la registrazione cronologica delle delibere. Ciascun cittadino ne può chiedere visione. Le votazioni sui singoli provvedimenti saranno ritenute valide esclusivamente qualora si raggiunga un quorum di votanti pari al 20% dei membri effettivi dell'assemblea.

Art. 13 Promozione della Consulta e pubblicità delle attività.

Non appena approvata la Delibera di Consiglio Comunale di istituzione della Consulta, essa sarà oggetto di un'adeguata campagna pubblicitaria tramite l'affissione presso l'Albo Pretorio comunale, i social network, la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Ortona e la diffusione sulla stampa locale. Al fine di rendere pubblica tutta l'attività della Consulta, il Consiglio della Consulta può dotarsi di un proprio sito web all'interno del quale riportare i verbali delle sedute, il proprio bilancio e le iniziative intraprese nel corso dell'anno.

Art. 14 Frequenza alle attività, assenze e regole comportamentali.

Le convocazioni del Consiglio della Consulta, effettuate dal Vicepresidente, avvengono tramite comunicazione per posta elettronica recapitata a ciascun membro del Consiglio, con relativo ordine del giorno. In ogni riunione viene stabilita la data della riunione successiva e la data verrà riconfermata almeno sette giorni antecedenti la seduta tramite telefono o e-mail a tutti i membri del Consiglio. I punti all'ordine del giorno saranno definiti, sulla base delle proposte nel frattempo avanzate dai membri del Consiglio, sette giorni prima della seduta e comunicati ai membri del Consiglio della Consulta unitamente alla mail di conferma della seduta stessa. Eventuali punti all'ordine del giorno proposti in data successiva saranno ammessi in discussione previa approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di riunione straordinaria, la comunicazione può avvenire fino a 72 ore prima, con gli stessi mezzi. La carica di consigliere viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni;
- per decadenza;
- per delibera di espulsione approvata dai 2/3 del Consiglio della Consulta, laddove si ravvisino accertati motivi di incompatibilità con gli scopi perseguiti e le finalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente Statuto, o per aver contravvenuto a norme e/o obblighi contenuti nel presente Statuto, o per gravi e ripetute offese sul piano personale, minacce e manifestazioni violente a singoli componenti o ai vari Organi della Consulta.

Art. 15 Fondi della Consulta

Il Consiglio della Consulta, in accordo con il Sindaco e l'Assessorato al bilancio ed alle Finanze del Comune di Ortona, ha a disposizione un fondo annuale non inferiore a 4.000,00 € finalizzato alla realizzazione di progetti, anche a lungo termine. Al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa, ogni cittadino del Comune di Ortona ha accesso al rendiconto di spesa del Consiglio della Consulta. I progetti delle attività con relativo preventivo di spesa vengono inoltrati al Dirigente del Settore comunale competente per essere finanziati. Il Comune mette a disposizione della Consulta il materiale e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle proprie finalità. Annualmente il Presidente del Consiglio della Consulta presenta al Consiglio Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto.

Art. 16 Gratuità delle cariche elettive.

Tutti i componenti degli Organi della Consulta giovanile svolgono la loro attività in forma gratuita e volontaria.

Art 17 Modifiche al presente statuto

La modifica totale o parziale degli articoli del presente Statuto è possibile attraverso il consenso generale del Consiglio della Consulta mediante una votazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Sarà necessaria, esclusivamente per le modifiche dell'Art.15, la successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 18 Disposizioni finali

Il Presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale. Al presente Statuto è data massima diffusione tra i giovani della Città di Ortona. Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Testo Unico degli Enti Locali.